



---

## CIRCOLARE N° 8 DEL 12 MARZO 2013

### **Accordo sulla formazione per l'utilizzo di determinate attrezzature di lavoro**

**Da oggi 12 marzo 2013 entra in vigore l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012.**

L'accordo è previsto dall'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 - riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

**Con l'entrata in vigore dell'accordo (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.) l'uso di varie macchine sarà riservato ai lavoratori in possesso di una abilitazione e frequenza di specifici corsi di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell'apprendimento.**

#### **Le attrezzature di lavoro individuate**

In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l'Accordo prevede questo elenco:

- a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- b. Gru a torre
- c. Gru mobile
- d. Gru per autocarro
- e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
- f. Trattori agricoli o forestali
- g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- h. Pompe per calcestruzzo.

#### **I soggetti formatori**

Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall' accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione:

- oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l'Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell'accordo.

Sono inoltre abilitati gli **enti di formazione accreditati** presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

## Il percorso formativo

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità [e-learning](#): modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).

Attrezzatura	modulo teorico (ore)	modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatori idrauliche	4	8
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatori, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo	7	7

## La durata della validità dell'abilitazione e l'aggiornamento della formazione

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (punto 12).

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL DECRETO citato nella presente circolare.
--